

AVERSA: INCREDIBILE L'AVVOCATO RUSSILLO DALL'OLTRETOMBA BATTE IL COMUNE IN CASSAZIONE. NULLE LE MULTE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

Rate This



L'Avv. Russillo Felicetto, buonanima, non ha fatto in tempo a vedere vincenti le sue motivazioni, la morte lo ha portato via prima che la giustizia Italiana potesse dargli merito.

Russillo Felicetto, storico ed accanito avversario del Comune di Aversa contro le multe degli ausiliari del traffico ha avuto ragione (anche da morto). Qualche anno fa fece ricorso in cassazione in Cassazione contro la sentenza di appello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva reso dando ragione ai "vigilini". Ma l'automobilista, imperterrito andò avanti avanti fin alla Corte di Cassazione che il 28/10 gli ha dato ragione, affermando sostanzialmente che gli ausiliari del traffico di Aversa non possono elevare multe.

sentenza cassazione

Abbiamo dunque sentito in merito anche il sua acerrimo avversario, il Tenente della PM di Aversa **Mario Mazzarella**, oggi in pensione: *"L'avv. Russillo non si arrendeva mai, talmente dei ricorsi che presentava che a volte mi vedevo perso. Ha avuto ragione lui, rispettiamo le sentenze"*.

Il Tenente della Polizia Municipale di Aversa MARIO MAZZARELLA. Oggi in pensione

Soddisfazione è stata espressa anche da **Giuseppe Oliva**, presidente del Comitato Strisce blu, il quale ha diramato un apposito comunicato stampa: *"In riferimento alla recente sentenza della Cassazione in merito ai ricorsi presentati dall'Avv.to Russilo contro le multe elevate dagli ausiliari del traffico del comune di Aversa, esprimo grande soddisfazione per la vittoria che conferma le irregolarità delle sanzioni elevate dagli ausiliari. La sentenza deve far riflettere sulle capacità dei dirigenti al ramo di gestire questo delicato argomento che sta costando non poco alla già vuote casse comunali"*.

Va annullato il verbale elevato sulle strisce blu senza l'esposizione del titolo di pagamento se a contestare l'infrazione è un ausiliario del traffico non abilitato. Di fronte alla

contestazione del trasgressore è all'ente che tocca provare, nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento, la dimostrazione della legittimità della nomina. A stabilirlo è l'interessante ordinanza 22867/14, pubblicata il 28 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ritiene utile commentare per evidenziare come spesso le amministrazioni comunali, prese dal "far cassa" attraverso il ricorso indiscriminato a parcheggi a pagamento e sanzioni al codice della strada, omettano di adempiere a tutti gli obblighi necessari al fine di procedere alla corretta contestazione delle infrazioni. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un conducente e cassato con rinvio la sentenza impugnata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente, infatti, già innanzi al Giudice di Pace aveva rilevato la nullità del verbale notificatogli dal Comune perché ad accertare l'infrazione era stato un ausiliario del traffico. Il giudice togato del tribunale campano aveva al contrario, ritenuto la sua richiesta infondata: l'agente che aveva rilevato l'infrazione era legittimato all'accertamento. A questo punto l'automobilista ricorreva in Cassazione, dove la Corte ne riteneva fondate le doglianze evidenziando che il Tribunale si fosse limitato ad affermare la legittimazione dell'ausiliario a rilevare l'infrazione, non chiarendo, però, se l'accertatore fosse abilitato a farlo. Gli ermellini hanno rilevato che gli ausiliari del traffico (articolo 1, l. n. 127/1997) sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada «solo se queste concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'articolo 12 Cds, anche dal personale ispettivo

Giuseppe Oliva, presidente Comitato Striscie Blu

delle aziende di trasporto pubblico di persone». Ne consegue che, «proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo».